

— l'art. 5 è sostituito dalla seguente disposizione transitoria:

" Le disposizioni previste dall'art. 5
 " delle " norme complementari " nel
 " testo approvato il 25 marzo 1943
 " rimangono in vigore ad personam
 " per i dirigenti che le abbiano pre-
 " cedentemente recepite, salvo il ca-
 " so in cui essi dichiarino di vo-
 " ler optare per il nuovo testo dello
 " stesso art. 5. "

Il consigliere Della Chiesa domanda se si può unilateralmente mo-
 dificare il contratto collettivo per quanto
 attiene al trattamento economico.

Il Direttore Generale rassi-
 cura su tale possibilità, in quanto il nuovo
 trattamento risulti - come in fatto risulta -
 più favorevole al personale, che usu-
 fruisce di maggiori possibilità di car-
 riera - Chiarisce poi i motivi che han-
 no dato l'opportunità di modificare le
 norme di cui al punto 6) e di corrispon-
 dere nel caso in cui l'Istituto non
 motivi la disdetta del rapporto d'in-